

L'equo compenso è un dovere

Da una ricognizione effettuata da ItaliaOggi risulta che quasi tutti gli ordini professionali hanno adeguato i loro codici di comportamento alle norme del 2023

L'equo compenso irrompe nella deontologia professionale. Quasi tutti gli ordini e i consigli nazionali, infatti, hanno adeguato (o stanno per adeguare) i loro codici di comportamento alla norma approvata l'anno scorso (o alla legge introdotta a fine 2017). Gli ultimi, in ordine cronologico, sono stati commercialisti e avvocati, ma già nell'estate del 2023 sono iniziate le modifiche. È quanto risulta da una ricognizione di ItaliaOggi.

Damiani a pag. 30

Da avvocati e commercialisti le modifiche più recenti. Gli ingegneri i primi a muoversi

Il professionista non si svende L'equo compenso entra nei codici deontologici di categoria

DI MICHELE DAMIANI

L'equo compenso irrompe nella deontologia professionale. Quasi tutti gli ordini e i consigli nazionali, infatti, hanno adeguato (o stanno per adeguare) i loro codici di comportamento alla norma approvata l'anno scorso (o alla legge precedente introdotta a fine 2017). Gli ultimi, in ordine cronologico, sono stati commercialisti e avvocati, ma già nell'estate del 2023 sono iniziate le modifiche. I principi cardine di questa scelta sono due: per prima cosa, fare in modo che siano gli stessi professionisti a rispettare la misura, evitando offerte al ribasso. In aggiunta, la necessità di informare in maniera trasparente il cliente del costo dovuto per l'attività professionale. Un importo che deve avere come riferimento i parametri fissati dal ministero.

Una legge attesa. La norma sull'equo compenso è stata approvata nel 2023 (legge 49/2023), ma ha un'origine più antica, visto che la prima normativa in materia è stata introdotta a fine 2017, in particolare dal dl 148/2017. Tanto la prima quanto la seconda misura rafforzano le tutele a favore dei professionisti in merito ai compensi per le attività svolte (si veda

tabella in pagina). Questo non tornando al vecchio sistema delle tariffe professionali, caldeggiato dagli ordini, ma prendendo come riferimento dei parametri fissati dal ministero. Ancora oggi, tuttavia, alcune categorie non hanno i propri parametri (come, ad esempio, i professionisti di cui alla legge 4/2013, per cui da qualche mese è al lavoro un tavolo al ministero delle imprese e del made in Italy).

Prima i tecnici. La norma, quindi, ha iniziato a far parte dei doveri deontologici dei professionisti. I primi a partire furono i tecnici, in particolare gli ingegneri. Già da giugno 2023, infatti, «i principi dell'equo compenso sono parte integrante del codice deontologico degli ingegneri», come si legge sul sito del

Consiglio nazionale. La diso-

zione, in sintesi, impone a ordini e colleghi di adottare disposizioni deontologiche per sanzionare la violazione della norma da parte del professionista. Una logica simile è stata seguita dai periti industriali, che hanno adeguato il codice a settembre. Dopo un mese (delibera del 18 ottobre) è stata la volta dei geometri: aggiunto l'articolo 20 bis, che pone in capo al professionista «l'obbligo di convenire o preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione ai parametri ministeriali». Il geometra dovrà anche «avvertire il cliente che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, pena la nullità

della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge». Dopo due mesi, a dicembre, è arrivata anche la modifica da parte del Consiglio degli agronomi e dei dottori forestali, intervenuti sull'articolo 20 del codice. Per quanto riguarda gli architetti, invece, la modifica dovrebbe essere imminente; il Consiglio nazionale sta infatti provvedendo in queste settimane a integrare il testo. Una professione ancora bloccata, invece, è quella dei periti agrari; come fanno sapere dal Consiglio nazionale, è necessario prima attendere l'approvazione della proposta di legge sul parere di congruità degli ordini (atto Senato 901), poi si procederà all'integrazione.

Le professioni intellettuali. Più recenti, invece, le novità per quanto riguarda commercialisti e avvocati. I primi hanno messo in consultazione pubblica il nuovo codice fino al 10 marzo che, tra le altre novità, introduce il principio dell'equo compenso; oltre a dover informare per iscritto il cliente della necessità di rispettare la norma, viene anche fatto divieto ai professionisti di «proporre, o pubblicizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento... prestazioni professionali gratuite, ovvero a prezzi simbolici». Discorso praticamente identico

per gli avvocati; alla fine di febbraio il Cnf ha modificato la nor-

ma deontologica, inserendo l'obbligo per gli avvocati di mettere nero su bianco che per la prestazione prevista dal contratto si debba rispettare l'equo compenso, pena la nullità della pattuizione.

In arrivo, infine, novità su questo versante anche per i consulenti del lavoro; il Consiglio nazionale sta rimettendo mano al codice, che non dovrebbe essere pubblicato prima di aprile, il quale prevederà uno specifico riferimento all'equo compenso.

I professionisti sanitari. La misura, infine, ha interessato anche alcune professioni sanitarie. In particolare gli infermieri, che già nel 2019 avevano inserito l'articolo 39 che contemplava l'equo compenso. A loro si aggiungono gli psicologi, che non hanno una norma specifica, ma che all'articolo 30 del codice richiamano il principio della «proporzionalità tra intervento e compenso». Infine, le professioni tecniche sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione; la federazione di categoria (Fno tsm pstrp) sta lavorando ai codici di tutte le figure che rappresenta, nei quali sarà prevista una norma ad hoc sull'equo compenso.

© Riproduzione riservata

Cosa prevede la norma

Un compenso è considerato equo quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali. Sono nulle le clausole del contratto che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera

